



Decreto Dirigenziale n. 108 del 08/06/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/2006. AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA A SEGUITO DI RICHIESTA DI DEROGA AL PARAMETRO TOC AI SENSI DEL D.LGS. 133/05 A PARZIALE MODIFICA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 249 DEL 08/10/2008, DITTA ITALCEMENTI SPA, CON SEDE LEGALE IN BERGAMO, VIA G. CAMOZZI, 124 ED IMPIANTO IN SALERNO, LOCALITA' FUORNI, VIA CUPA SIGLIA SNC, PER L'ATTIVITA' IPPC CODICE 3.1.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

-che la Ditta ITALCEMENTI s.p.a. , con sede legale in Bergamo via G. Camozzi, 124 ed impianto in Salerno, località Fuorni, via Cupa Siglia s.n.c, è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 249 del 08/10/2008, per l'impianto esistente – prima autorizzazione, per l'attività IPPC cod. 3.1;

-che in forza del predetto decreto la succitata Ditta è tenuta al rispetto del valore limite di 10 mg/m³ per le emissioni gassose di carbonio totale (TOC) provenienti dal forno di cottura del cemento;

-che la Ditta Italcementi s.p.a. ha chiesto una deroga al limite di emissione fissato per il parametro TOC, così come previsto dall'all.2, punto 2.1 del D.Lgs. n. 133/05;

-che le deroghe al parametro TOC non sono state mai oggetto di predisposizione da parte della Giunta Regionale della Campania di apposite linee guida di indirizzo;

-che, a seguito di ispezione ordinaria effettuata da ARPAC ai sensi dell'art. 29- decies del D.Lgs. n. 152/06, è emerso, tra l'altro, il superamento del valore limite di TOC, che ha portato all'atto di diffida del Settore Ecologia di Salerno, giusta nota n. 842633 del 08.11.2011;

-che con nota del 07.12.2011 l'Italcementi s.p.a. ha trasmesso le proprie controdeduzioni richiedendone l'annullamento ed ha inoltre chiesto la revisione parziale del quadro emissivo con specifica deroga per il valore del TOC (total organic carbon), così come previsto dall'all. 2, punto 2.1 del D.Lgs 133/05;

-che la proposta dell' ITALCEMENTI s.p.a. è stata spedita all'Università del Sannio, convenzionata per un supporto tecnico al Settore 08, al fine della redazione del rapporto tecnico-istruttorio di competenza;

-che al fine di esaminare l'istanza suddetta è stata fissata per il giorno 27 marzo 2012 la Conferenza di Servizi presso lo STAP Ecologia di Salerno;

-che nel corso della seduta è stata effettuata con gli Enti interessati e con l'Università del Sannio un'attenta disamina della problematica, stante l'assenza di disposizioni applicative e di linee guida attuabili per l'intero territorio regionale nella materia oggetto di studio;

-che è stata acquisita al prot. 235603 del 27.03.12 nota dell'ARPAC contenente le risultanze di un Tavolo tecnico tenutosi in data 22.03.12 e consegnato in sede di Conferenza di Servizi, in base al quale la predetta Agenzia ha ritenuto che l'Autorità competente possa optare per la concessione in deroga ai limiti previsti per il TOC e/o la SO₂ solo nel caso in cui abbia l'assoluta certezza che il coincenerimento dei rifiuti(CDR) effettuato dalla Ditta Italcementi s.p.a.- Cementeria di Salerno non contribuisca ad accrescere il tenore dei due composti di cui innanzi;

-che la predetta Agenzia ha concluso il citato Tavolo tecnico indicando un metodo pratico per verificare se il coincenerimento di rifiuti dia luogo ad emissioni aggiuntive di TOC, consistente in una prima fase di comparazione del TOC prodotto mediante combustione in assenza di CDR e di una seconda fase in presenza di CDR, con una valutazione finale del risultato delle attività di autocontrollo delle due fasi mediante SME;

-che, pertanto, la predetta Agenzia si è riservata nell'esprimere un parere compiuto, possibile solo dopo l'adozione della metodologia indicata;

-che la Conferenza di Servizi è stata rinviata per ulteriori approfondimenti anche in esecuzione di quanto verbalmente richiesto dall'AGC 05, che, sollecitata in precedenza dal Settore Ecologia di Salerno, ha ritenuto opportuno istituire un'apposita Commissione per la formulazione di un parere tecnico sul caso considerato, per poter emanare un provvedimento regionale di indirizzo ritenendo l'argomento di interesse più generale e non legato ad una singola fattispecie;

-che, in attesa delle determinazioni dell'Area Generale di Coordinamento al riguardo a seguito di trasmissione del verbale di conferenza di servizi del 27.03.12, è stata acquisito al prot. 264151 del 04.04.2012 un approfondito studio della materia redatto dallo Studio Legale Gianni Origoni- Grippo - Cappelli Partners di Milano, su incarico dell'Italcementi s.p.a- riferito alla deroga TOC ai sensi del D.lgs.n. 133/05, spedito successivamente dal Settore Ecologia di Salerno, per l'opportuna conoscenza, all'A.G.C. 05 ed all'Università del Sannio;

-che, come stabilito nel verbale della Conferenza di Servizi suddetta, nei termini fissati di autoconvocazione è stata tenuta la seconda seduta il 12 aprile 2012 per il prosieguo della disamina della istanza di deroga;

-che in sede di Conferenza di Servizi è stato acquisito al prot. 283189 del 12.04.2012 il rapporto tecnico istruttorio n. 1/Quater/SA a supporto dell'istanza di modifica A.I.A. dell'Italcementi s.p.a. presentato dall'Università del Sannio;

-che è stata acquisita, altresì, da parte dell'ARPAC copia di nota n. 256742 del 03.04.2012 a firma del Coordinatore dell'A.G.C. 05, con la quale viene chiesto all'ARPAC Campania - Sede di Napoli - di formulare un parere tecnico sul caso considerato anche, se del caso, in collaborazione con l'Università del Sannio, trattandosi di argomento di interesse generale, al fine di emanare un provvedimento regionale di indirizzo;

-che, nelle more dell'adozione da parte dell' A.G.C. di appartenenza di apposite linee di indirizzo, su proposta dell'Università del Sannio, è stata esaminata la possibilità di stabilire i seguenti valori emissivi per i TOC:

- come media dei valori giornalieri nel semestre: 40 mg/ nm³;
- come limite da non superare nel 90% dei valori giornalieri nel semestre:50 mg/Nm³;
- come limite da non superare nel 99% dei valori giornalieri nel semestre:90 mg/Nm³;

considerando opportuno condurre una valutazione delle emissioni di TOC derivanti dalla sola materia prima utilizzata esercendo il forno in assenza di CDR per un periodo congruo, la cui durata può essere compresa tra un minimo di 15 giorni e un periodo massimo di non oltre 30 giorni;

-che la Conferenza di Servizi del 12.04.2012 si è conclusa con la formulazione del parere favorevole alla proposta dell'Università del Sannio innanzi formulata, fermo restando le risultanze del gruppo tecnico appositamente nominato che dovrà presentare parere tecnico utile per la definizione di un documento di carattere generale che dovrà regolamentare per l'intero territorio regionale la deroga sui valori delle emissioni TOC;

-che sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi il rilascio del decreto autorizzativo è stato condizionato alla presentazione da parte della Ditta Italcementi s.p.a. del Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato, comprensivo del monitoraggio delle emissioni delle sole materie prime escluso il CDR;

-che il verbale contenente le risultanze della succitata Conferenza di Servizi è stato trasmesso all'AGC 05, la quale entro i termini non ha prodotto osservazioni;

-che come stabilito in Conferenza di Servizi l'ITALCEMENTI s.p.a., ha presentato il Piano di Monitoraggio e Controllo per le emissioni in data 03/05/12, acquisito al prot. n. 336519, trasmesso dal Settore 08 per una verifica di conformità all'Università del Sannio;

-che l'Università del Sannio ha prodotto con nota del 06.06.2012 anticipata via fax in pari data ed acquisita al prot. 438815 del 07.06.2012 un rapporto-tecnico istruttorio n. 1/QUINQUIES/SA sul predetto Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dall' Italcementi s.p.a. nell'ambito della "Modifica impianto per deroga TOC" ove è evidenziato nelle conclusioni che *"sebbene complessivamente il Piano proposto appare congruente con la vigente normativa e il BRef di settore, nonché con le conclusioni a cui era pervenuta la Conferenza di servizi del 12.04.2012, il Piano non prevede la determinazione esplicita di fattori specifici di emissione(espressi come rapporto tra la massa di inquinante e la massa di clinker prodotto)";*

-che in data 22/05/12 è stata acquisita nota dell'ARPAC indirizzata al Coordinatore dell'A.G.C.05 di riscontro alla richiesta dell'Area prot. n. 256742 del 03.03.12 per la trasmissione di relazione tecnica della apposita Commissione nominata per la valutazione delle condizioni tecniche operative per la concessione della deroga per il parametro TOC per i cementifici ubicati in Regione Campania e in particolare per l'impianto ITALCEMENTI s.p.a.;

-che detto parere prevede la seguente procedura da adottare:

- a) stabilita una data di inizio, il gestore dell'impianto IPPC procederà ad alimentare il forno del clinker con il solo combustibile tradizionale (coke) per 30 giorni, trasmettendo giornalmente(via fax e via e-mail) all'Autorità competente e all'ARPAC i risultati dell'autocontrollo effettuato mediante SME;
- b) al termine della fase di cui al punto 1), il gestore procederà ad alimentare il forno del clinker con il combustibile tradizionale e con una percentuale fissa di CDR per 30 giorni; anche in questo caso i risultati dell'autocontrollo dovranno essere trasmessi giornalmente(via fax e via e-mail) all'Autorità competente e all'ARPAC;
- c) i risultati delle attività di autocontrollo di cui ai punti 1) e 2) mediante SME, saranno verificati dall'ARPAC che trasmetterà all'Autorità competente le proprie valutazioni.

Alla luce dei risultati ottenuti l'Autorità competente potrà decidere in merito alla richiesta del gestore IPPC in merito al parametro TOC. La summenzionata deroga dovrà essere concessa per il tempo necessario all'implementazione delle tecnologie/tecniche di processo e/o contenimento delle emissioni. Per la definizione del limite da applicare in deroga al summenzionato parametro TOC, nel caso in cui venisse stabilita l'indipendenza della concentrazione del TOC medesimo- presente nelle emissioni in atmosfera del forno del clinker- dall'utilizzo del CDR, si potrà fare riferimento ai valori ottenuti attuando la procedura suddetta di cui ai punti a), b) e c) .

Infatti, nel caso in cui si dimostrasse che le emissioni di TOC dipendono dalle sole materie prime potrebbe essere preso come valore di riferimento il valore mediano della concentrazione di TOC rilevato nel periodo di studio, eventualmente modificabile sulla base di motivate osservazioni. Successivamente, in tempi celeri dovrà essere valutata la possibilità di alimentare il forno del clinker con materie prime a più basso contenuto di composti organici volatili e utilizzando preferibilmente CDR di qualità elevata secondo la norma UNI 9903 a più alto potere calorifico, a bassissimo contenuto di umidità, cloro, zolfo, ceneri, cromo,rame, manganese, nichel, arsenico, cadmio, mercurio, piombo volatile; tale CDR dovrà essere analizzato per ogni lotto omogeneo acquistato (max 10.000 ton/anno secondo il D.M. 5.2.98).

In ogni caso l'utilizzo del CDR all'interno del forno del clinker potrà avvenire alle condizioni indicate dalla Commissione di tecnici (così come indicato ai punti i-ii-iii-iv-e v della relazione tecnica trasmessa) in conformità alle BAT di settore.

CONSIDERATO che il parere della Commissione di tecnici non altera le conclusioni già formulate in corso di Conferenza di Servizi fatta salva la durata delle prove che sono state indicate dalla Commissione in una 1ª fase di 30 giorni e una seconda fase di ulteriori 30 giorni, per un totale di giorni 60 (sessanta);

CONSIDERATO che il parere della Commissione tecnica istituita dall'Area 05 al fine di intervenire sull'argomento considerato, di "interesse più generale e non legato ad una singola fattispecie", stante la

mancanza di indirizzi regionali in materia fino ad oggi, debba essere ritenuto come provvedimento regionale di indirizzo;

VISTO:

- il D.M. 31.01.05;
- il D.Lgs. n. 59 del 18.02.05;
- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06;
- il D.L. n. 180 del 30.10.07 convertito con Legge n. 243 del 19.12.07;
- il D.L. n. 248 del 31.12.07 convertito con Legge n. 31 del 28.02.08;
- la D.G.R.C. n. 62 del 19.01.07;
- la D.G.R.C. n. 1158 del 29.06.07;
- la Legge n. 4 del 16.01.08;
- il D.M. 24.04.08;
- il D.Lgs.n.133/05;

Alla stregua dell'istruttoria svolta dal Settore, nonché della attestazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente di Servizio, il Dirigente di Settore,

DECRETA

- 1) di prendere atto del Piano di Monitoraggio e Controllo, presentato in data 03.05.2012 dalla Ditta ITALCEMENTI s.p.a., così come richiesto nella Conferenza di servizi conclusiva del 12.04.2012 quale condizione per il rilascio di relativo decreto autorizzativo, che comporta delle modifiche al precedente PMC all'epoca approvato in sede di rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale con D.D. n. 249 del 08.10.2008, e precisamente nella parte inerente le emissioni in atmosfera provenienti dal forno di cottura del clinker (punto di emissione E14), con nuovi limiti emissivi sia per il parametro TOC/COT che per il monossido di carbonio (CO) e dei raggruppamenti delle emissioni gassose di metalli (sotto forma di polveri, gas e vapori dei metalli stessi e dei loro composti) in "gruppi" coerenti con quelli indicati dal D.Lgs n.133/05 ed al nuovo Bref di settore (*Cement, Lime and Magnesium Oxide manufacturing Industries, May 2010*);
- 2) di prescrivere alla Ditta Italcementi s.p.a. di prevedere nel citato Piano di monitoraggio e controllo la determinazione esplicita di fattori specifici di emissione (espressi come rapporto tra la massa inquinante e la massa di clinker prodotto);
- 3) di autorizzare la Ditta ITALCEMENTI s.p.a. a derogare ai limiti dei TOC ai sensi del D.Lgs. n. 133/05 fissati nell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 249 del 08.10.2008 per il tempo necessario ad effettuare le prove, così come stabilito nella nota inviata dall'ARPAC, specificata in premessa, contenente le decisioni assunte dalla Commissione nominata dall'AGC 05 che hanno validità generale sul territorio regionale quali apposite linee di indirizzo, facendo obbligo di rispettare la deroga ai limiti emissivi nei valori stabiliti nel verbale della Conferenza di Servizi conclusiva del 12.04.2012, indicata in premessa e che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di stabilire che, come indicato nel parere della Commissione Tecnica innanzi specificata, la Ditta ITALCEMENTI dovrà trasmettere giornalmente all'Autorità competente e all'ARPAC le risultanze dell'autocontrollo effettuato mediante SME secondo la procedura indicata nell'apposito parere così come specificato in premessa, che si intende riportata integralmente nel presente dispositivo;
- 5) di stabilire che, qualora i valori prestabiliti venissero superati, l'ARPAC interverrà con urgenza per le verifiche del caso, comunicando in tempo reale al Settore 08 Ecologia di Salerno gli eventuali sforamenti al fine di consentire di poter adottare con la dovuta celerità i provvedimenti consequenziali;

- 6) di stabilire che il presente provvedimento ha validità limitatamente al periodo di realizzazione delle prove, superato il quale, se ne sussistono le condizioni, il Settore Ecologia provvederà all'emissione del decreto definitivo;
- 7) le prove dovranno avere inizio a partire dal 15° giorno successivo alla notifica del presente provvedimento, con preavviso da parte della ditta ITALCEMENTI spa, da effettuare alla Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno, all'ARPAC e al Comune di Salerno, della data esatta di inizio almeno cinque giorni prima;
- 8) che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti per le emissioni in atmosfera, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno;
- 9) che, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dall'A.R.P.A. Campania;
- 10) che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06;
- 11) di notificare il presente provvedimento alla Ditta Italcementi S.p.a., con sede legale in Bergamo via G. Camozzi, 124 ed impianto in Salerno, località Fuorni, via Cupa Siglia s.n.c.;
- 12) di inviare copia del provvedimento al Sindaco del Comune di Salerno, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'Azienda Sanitaria Locale Salerno, all'ARPAC Dipartimento di Salerno e all'AGC 05 Ecologia - Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento;
- 13) di inoltrarlo per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore BURC per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Setaro